



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE E DI VIGILANZA E
CONTROLLO AGROFORESTALE

Responsabile di settore: DROSERÀ LORENZO

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 6354 del 24-12-2015

Decreto non soggetto a controllo ai sensi della D.G.R. n. 553/2016

Numero adozione: 16717 - Data adozione: 16/11/2017

Oggetto: D.Lgs. n.214/2005 - Servizio Fitosanitario Regionale - Modifica del D.D. n.15294 del 23/10/2017 relativo al focolaio di Tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) nel Comune di Pistoia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 16/11/2017

Numero interno di proposta: 2017AD019397

IL DIRIGENTE

Visti i D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e n. 84 del 9 aprile 2012 di attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la L.R. n. 64 del 29 novembre 2011 di disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale;

Vista la L.R. n. 25 del 6 giugno 2012 che modifica la L.R. 29 novembre 2011 n. 64;

Vista la Decisione della Commissione del 1° marzo 2012, n.138 riguardante le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Anoplophora chinensis* (Forster) che abroga la Decisione della Commissione Europea del 27 novembre 2008, n.840

Vista la Decisione 2014/356/UE della Commissione del 12 giugno 2014 che modifica la decisione di esecuzione 2012/138/UE sulle condizioni di introduzione e circolazione all'interno dell'Unione di determinate piante, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione dell'*Anoplophora chinensis* (Forster);

Visto il Decreto Ministeriale 12 ottobre 2012 "Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophora chinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana.";

Visto il proprio decreto n. 15294 del 23/10/2017 'Approvazione delle aree delimitate e delle relative misure ufficiali per l'eradicazione del tarlo asiatico (*Anoplophora chinensis*) nel Comune di Pistoia';

Preso atto che nelle disposizioni del decreto si stabilisce che: *'nel caso la delimitazione individuata interessi parzialmente la superficie di una particella catastale in cui è presente un singolo lotto omogeneo di piante specificate, le prescrizioni contenute nel presente decreto devono essere applicate a tutta la superficie della particella stessa'*;

Considerato che in sede di applicazione sono emerse alcune difficoltà applicative della disposizione di cui sopra, in particolare nel caso di particelle di ampia superficie ma interessate solo per una piccola parte dalla delimitazione della zona interessata dai provvedimenti fitosanitari per il tarlo asiatico;

Considerato che la disposizione di cui sopra possa portare ad un ampliamento della zona delimitata non riconducibile ad effettive esigenze fitosanitarie;

Ritenuto pertanto di revocare tale disposizione, confermando che i confini della zona delimitata sono esclusivamente quelli riportati nell'allegato 'A' del citato DD n. 15294 del 23/10/2017;

DECRETA

1. il punto 3 del dispositivo del citato decreto n. 15294 del 23/10/2017 che recita: *'di stabilire che, nel caso la delimitazione individuata interessi parzialmente la superficie di una particella catastale in cui è presente un singolo lotto omogeneo di piante specificate, le prescrizioni contenute nel presente decreto devono essere applicate a tutta la superficie della particella stessa'* è abrogato.
2. avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso all'Autorita' Giudiziaria competente nei termini di legge ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90.

IL DIRIGENTE

CERTIFICAZIONE